

COMUNE DI CERESOLE REALE

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E RICERCA - ANNO 2020.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore **venti** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
Alex GIOANNINI - Sindaco	Sì
Mauro DURBANO - Vice Sindaco	Sì
Davide BRUNO MATTIET - Assessore	Sì
Davide BLANCHETTI - Consigliere	Sì
Sergio BRIGANTE - Consigliere	Sì
Matteo CIRCIO - Consigliere	Sì
Viktorija JUSKEVICIUTE - Consigliere	Sì
Emiliano MORETTI - Consigliere	Sì
Cristiana Federica CIMA - Consigliere	Sì
Simone GUGLIELMETTI - Consigliere	Sì
Fabio Luca ROLANDO - Consigliere	Sì
TOTALE PRESENTI:	11
TOTALE ASSENTI:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Alberto CORSINI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ALEX GIOANNINI** – SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E RICERCA - ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale *"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (omissis)"*;

VISTO l'art. 3, commi 55 e 56, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del quale *"55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali."*;

VISTO l'art. 6, comma 7, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale *"Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti*

a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. (omissis)";

VISTO l'art. 14, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale *"Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro."*;

VISTO l'art. 11 (*Incarichi esterni*) Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 27 febbraio 2009 e modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 21 dicembre 2010, esecutive ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05, ai sensi della quale: per *"incarichi di studio"* deve intendersi quanto previsto dall'art. 5 d.P.R. 338/1994 ovvero incarichi che si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte; gli incarichi di ricerca presuppongono una preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno; le consulenze sono comprese nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 – 2238 Codice civile e possono riguardare, così come si evince da molteplici pronunce della magistratura contabile, in base alle previsioni normative vigenti:

- studi e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

DATO ATTO che il programma in oggetto non include:

- a) gli incarichi svolti nell'ambito dell'esercizio di attività istituzionali stabilite dalla legge (intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge);
- b) gli incarichi legali relativi al patrocinio o alla rappresentanza in giudizio dell'ente;
- c) gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria in quanto trovano una propria disciplina espressa nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- d) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto *intuitu personae*, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, (ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili: circ. FP 2/08);

PRESO ATTO delle necessità rappresentate dai Responsabili di Area per il conferimento per l'anno 2020 di incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001;

RITENUTO opportuno approvare il programma – allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale (all. 1) – relativo agli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale a soggetti estranei all'Amministrazione per l'anno 2020, in ottemperanza all'art. 3, commi 55 e 56, l.244/07;

DATO ATTO che il Programma in oggetto rappresenta uno strumento di programmazione suscettibile di modificazioni in base alle mutate esigenze dell'Ente e al quadro degli interessi pubblici sottesi alle scelte nello stesso rappresentate;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale in qualità di Responsabile dell'Area "Servizi amministrativi" ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area "Servizi finanziari" ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42, lett. b), d.lgs. 267/00, e dell'art. 3, commi 55 e 56, l. 244/07;

UDITO l'intervento del Sindaco che introduce l'oggetto della presente deliberazione e richiede al Segretario comunale di esporne sinteticamente i profili tecnico-giuridici;

UDITO l'intervento del Segretario comunale che espone sinteticamente i profili tecnico-giuridici dell'oggetto della presente deliberazione;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 11 (undici);

Votanti n. 11 (TUTTI I PRESENTI);

Astenuti n. 0 (zero);

Voti favorevoli n. 11 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI APPROVARE il programma – allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale (all. 1) – relativo agli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale a soggetti estranei all'Amministrazione per l'anno 2020, in ottemperanza all'art. 3, commi 55 e 56, l. 244/07;
2. DI DARE ATTO che il programma in oggetto non include:
 - a) gli incarichi svolti nell'ambito dell'esercizio di attività istituzionali stabilite dalla legge (intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi od adempimenti obbligatori per legge);
 - b) gli incarichi legali relativi al patrocinio o alla rappresentanza in giudizio dell'ente;
 - c) gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria in quanto trovano una propria disciplina espressa nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - d) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto *intuitu personae*, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese (ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili);
3. DI DARE ATTO che il programma in oggetto rappresenta uno strumento di programmazione suscettibile di modificazioni in base alle mutate esigenze dell'Ente e al quadro degli interessi pubblici sottesi alle scelte nello stesso rappresentate;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito *internet* istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione di 1° livello "Consulenti e collaboratori" - sottosezione di 2° livello "Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Documento unico di programmazione - triennio 2020/2022 e, pertanto, occorre la immediata eseguibilità della stessa per poter procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione - triennio 2020/2022 nella medesima odierna seduta;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 11 (undici);

Votanti n. 11 (TUTTI I PRESENTI);

Astenuti n. 0 (zero);

Voti favorevoli n. 11 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

-DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to Alex GIOANNINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alberto CORSINI

=====

VISTO: si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità:

X TECNICA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alberto CORSINI

X CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
F.to Rosario Dr. SACCO

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

La presente deliberazione viene pubblicata, con decorrenza dal 19/12/2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69).

Li, 19/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alberto CORSINI

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

- [**X**] è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale (art. 134, comma 4, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- [] è diventata esecutiva in data _____ per la scadenza di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alberto CORSINI

=====

Copia conforme all'originale, in carta semplice, ad uso amministrativo.
Li 19/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ALBERTO CORSINI)